TAR Sicilia, Sezione I Palermo - Sentenza 22/06/2004 n. 1229 legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.3

A fronte di una prescrizione tassativa del bando, volta ad un vaglio preliminare di affidabilità e serietà dell'offerta, (impossibile altrimenti da acclarare ove la medesima manchi delle indispensabili indicazioni volte a consentire tale preliminare giudizio da parte dell'amministrazione), costituisce dovere dell'amministrazione medesima, in primis, verificare se la offerente abbia rispettato pienamente tale onere di "allegazione" (né più e né meno di una ordinaria verifica in ordine alla sussistenza della documentazione certificativa eventualmente prescritta a pena di esclusione). Ed è questo un vaglio preliminare che non consente neppure, ove negativo, di apprezzare la eventuale anomalia dell'offerta medesima. L'offerta, infatti, ove sprovvista di tali indicazioni ed ove le medesime siano previste a pena di esclusione va esclusa, mentre una eventuale regolarizzazione colliderebbe con il principio della par condicio dei concorrenti.Detta clausola appare in se legittima, posto che in nulla interferisce con la verifica di anomalia (doppia, ex ante ed ex post, secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee) incombente successivo ed eventuale del seggio di gara che riguarda soltanto le ditte che avessero ottemperare alla precondizione di corredare ab intitio la propria offerta delle indicazioni e documentazioni atte a comprovarne la serietà intrinseca. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, l'art. 30 n. 4 direttiva 93/37/Ce non si oppone ad una normativa e ad una prassi amministrativa in forza delle quali gli offerenti sono tenuti ad allegare alla loro offerta giustificazioni del prezzo relativamente ad almeno il 75% dell'importo posto a base d'asta, tale modalità costituendo un requisito che tutti gli offerenti indistintamente devono soddisfare e che sembra destinato a garantire una certa uniformità nella presentazione delle offerte, in modo da facilitare un primo esame da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, consentendo di valutare "prima facie" la serietà dell'offerta.